



# CONCILIA LEX<sup>®</sup>

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comunicazione n. 1579/16  
Data 17-3-16  
Cronologia n. 7017/16

Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona dell'avv. Consuelo Ascolese ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3922/15 RG promossa da:

\_\_\_\_\_ ) rappresentata e difesa dall'avv.  
# \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via  
Lungomare Trieste n.190

attrice

### CONTRO

\_\_\_\_\_ in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'  
\_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso la sede societaria in Nocera  
Inferiore alla via \_\_\_\_\_

convenuta

Avente per oggetto:  
risarcimento danni



# CONCILIA LEX<sup>®</sup>

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Discussa e riservata per la decisione all'udienza del giorno 10.12.2015 sulle seguenti conclusioni:

per l'attrice: voglia il Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 800,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

per la convenuta: chiede il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese

### FATTO

La dott.ssa \_\_\_\_\_ con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 15.05.2015, citava in giudizio la \_\_\_\_\_ onde sentirla condannare al risarcimento in suo favore della somma di Euro 800,00 oltre interessi, spese e competenze del giudizio instaurato. Sosteneva parte attrice di aver ricevuto incarico professionale dalla \_\_\_\_\_, per lo svolgimento di un corso di formazione ai dipendenti della società convenuta relativamente alla mediazione in materia di marchi e brevetti. Riferiva ancora di aver svolto l'attività concordata, con rilascio di attestati ai partecipanti, e lamentava di essere stata convocata, presso \_\_\_\_\_, dove aveva appreso l'invio di una nota-esposto inviata dalla \_\_\_\_\_ in cui veniva evidenziata la scarsa professionalità della formatrice. Ritenendo tale nota lesiva della propria onorabilità ai sensi dell'art.594 c.p., aveva notificato alla parte atto di citazione per il risarcimento dei danni subiti a causa di tali espressioni.

In comparsa di costituzione e risposta la \_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto.

La prima udienza si teneva in data 13.07.2015. Comparivano i procuratori delle parti che si riportavano ai propri atti ed il Giudice, rilevato il mancato esperimento della cd.negoziazione assistita, sospendeva il giudizio assegnando un termine per la mediazione, con rinvio al 12.11.2015. In tale udienza veniva depositato il verbale di mediazione, avente esito negativo, e, non essendo stati articolati mezzi istruttori, veniva disposto rinvio al 10.12.2015 udienza in cui, sulla base delle conclusioni formulate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza.

### DIRITTO

La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. Deve rilevarsi, infatti, la mancata presenza dell'attrice in sede di mediazione, disposta da questo Giudicante ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 28/10.



# CONCILIA LEX<sup>®</sup>

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Va pertanto richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni, relative al primo incontro di mediazione impongono di ritenere che *“l'ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte”* dal momento che *“l'attività che porta all'accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile”* (vedasi, in tal senso, ex multis Trib.Vasto 09.03.2015).

Ritiene comunque questo Giudicante che la peculiarità della questione costituisca un giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 3922/15 RG, così decide:

- dichiara la domanda improcedibile;
- compensa le spese tra le parti

Così deciso in Nocera Inferiore oggi 17.03.2016

GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 MAR. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Civ. Classe

Il Giudice di Pace

Avv. Consuela Ascolese

*C. Ascolese*